

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 12/12/2024

N. 52 del Registro

Oggetto: **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di Dicembre alle ore 10:15 in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 5/12/2024 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1	NAPOLI VINCENZO			18	AVELLA GENNARO		
2	CARAMANNO ANGELO			19	DI POPOLO FILOMENO ANTONIO		
3	IORE ANTONIO			20	WILLBURGER ANTONIA		
4	COSENTINO VITTORIA			21	ZITAROSA GIUSEPPE		
5	DE MAIO DOMENICO			22	FIGLIOLIA BARBARA		
6	SORRENTINO LUCA		•	23	SIANO TEA LUIGIA		
7	FRANCESE ALESSANDRA			24	BARONE ELISABETTA		•
8	PETRONE SARA			25	LAMBIASE CATELLO		
9	SANTORO FELICE			26	PECORARO CLAUDIA		
10	CRISCITO PASQUALE			27	PESSOLANO DONATO		
11	CARBONARO ANTONIO			28	NADDEO CORRADO		
12	TELESE SALVATORE			29	VENTURA DOMENICO		•
13	IANNELLI ARTURO			30	CELANO ROBERTO		•
14	POLVERINO FABIO			31	SANTORO DANTE		
15	DI CARLO HORACE			32	GIORDANO CIRO		
16	D'ANDREA GIUSEPPE			33	CAMMAROTA ANTONIO		
17	MEMOLI GIANLUCA						

Presenti 29

Assenti 4

Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO CARAMANNO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA e gli Assessori: AVOSSA EVA, GALDI ROCCO, FERRARA ALESSANDRO, MEMOLI PASQUALINA, NATELLA MASSIMILIANO, TRINGALI CLAUDIO.



IL CONSIGLIO

premessò che: l'art. 1, comma 738 e seguenti della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la nuova Imposta MUnicipale (IMU) ;

considerato che :

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI , le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU";
- il comma 740, ha stabilito che non costituisce presupposto d'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata , ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le loro pertinenze;
- il comma 751 ha previsto l'esonero dal 1° gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che i commi 748 e seguenti della Legge n. 160/2019 individuano le fattispecie e le modalità con le quali è riconosciuta al singolo Comune la potestà di disciplinare le aliquote;

Richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui : *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*
- il comma 837 dell' articolo 1 della Legge n. 197/2022 ha modificato il comma 767 della legge n. 160/2019 prevedendo che *"In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a*

disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre *dall'anno d'imposta 2025*.

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamata la delibera n. 55 del 30/11/2023 del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2024;

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico, reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Ritenuto di confermare per l'anno 2025, in ragione delle previsioni normative illustrate, le aliquote IMU in vigore nel 2024,

Ritenuto di approvare la delibera di proposta della Giunta Comunale n. 416 del 13/11/2024 ed il *prospetto* delle aliquote IMU per l'anno 2025 allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta rispettivamente dai Settore Tributi ed Entrate Comunali e Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 34 del 28/11/2024, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 287239 del 29/11/2024,

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta e di cui allo stralcio qui allegato;

Il Presidente CARAMANNO pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto proclamando il seguente esito:

Presenti 29, astenuti 1 (Petrone), votanti 28

-Con voti n. 21 favorevoli, n. 7 contrari (Cammarota, Lambiase, Santoro Dante, Pecoraro, Pessolano, Naddeo, Giordano), espressi per alzata di mano dai n. 28 consiglieri votanti;

DELIBERA

1) di approvare la proposta della Giunta Comunale n. 416 del 13/11/2024;

2) di approvare il *prospetto* delle aliquote IMU per l'anno 2025 allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) per l'effetto, di confermare le aliquote e detrazioni IMU previste per l'anno 2024 e, pertanto, approvare per l'anno di imposta 2025:

- l'aliquota del 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e per le relative pertinenze;
- l'aliquota del 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i fabbricati del gruppo "D", di cui, ai sensi dell'art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, la quota riservata allo Stato è lo 0,76%, ad eccezione della categoria D10;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i terreni agricoli;
- l'aliquota del 1,06 per cento per le Aree Fabbricabili;
- l'aliquota del 1,06 per cento per gli altri immobili;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

4) di confermare, ai sensi dell'art. 1 commi 747 e 760 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti riduzioni previste dalla legge per l'anno d'imposta 2025:

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (escluse categorie A1 – A8 – A9) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse categorie A1 – A8 – A9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione del 50 % dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;

Tali agevolazioni devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno d'imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici. Continuano ad avere efficacia le dichiarazioni presentate precedentemente;

5) di mandare al Settore Tributi ed Entrate Comunali e al Settore Servizi Informatici e Telematici per l'esecuzione, nonché al Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate per

la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) entro il termine perentorio del 14/10/2025;

6) di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile.

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- ANGELO CARAMANNO -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -